SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di San Colombano Certenoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di San Colombano Certenoli (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Italo Seracchioli;

Considerato che, in data 11 luglio 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Colombano Certenoli (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Colombano Certenoli (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Italo Seracchioli.

Il citato amministratore, in data 11 luglio 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Colombano Certenoli (Genova).

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Ventotene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Ventotene (Latina) ed il sindaco nella persona del sig. Beniamino Verde;

Considerato che, in data 15 luglio 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ventotene (Latina) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ventotene (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Beniamino Verde.

Il citato amministratore, in data 15 luglio 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa del contemporaneo decesso del vice sindaco, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Latina, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del rag. Marcello Boaretto, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ventotene (Latina).

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7411

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1999.

Approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'Enel S.p.a., di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle relative modalità di alienazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 8, comma 1, concernente disposizioni per la cessione di impianti di produzione dell'energia elettrica dell'Enel S.p.a.;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazione dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e la deliberazione della Consob del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la nota n. 213288 del 15 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indicazioni all'Enel S.p.a. per la predisposizione del piano di cessione;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Enel S.p.a. in data 16 luglio 1999, concernente il piano delle cessioni di impianti della società stessa;

Valutata la rispondenza del piano deliberato dall'Enel S.p.a. alle finalità indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alle modalità indicate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella citata nota del 15 giugno 1999, sia per quanto concerne il volume, non inferiore a 15.000 MW, della capacità produttiva da cedere, sia per quanto concerne l'osservanza delle condizioni e degli obblighi imposti dal citato decreto n. 79 del 1999 in ordine, tra l'altro, alla garanzia di adeguate condizioni di mercato, alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti ed alle ricadute occupazionali;

Considerate le prospettive di sviluppo, innovazione, ricerca e internazionalizzazione dell'Enel S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di prevedere che l'Enel provveda alla cessione degli impianti attraverso la costituzione di tre distinte società e la successiva alienazione delle relative partecipazioni con modalità analoghe a quelle previste dalla citata legge n. 474 del 1994;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del piano di cessione degli impianti

1. È approvato il piano per la cessione degli impianti di produzione di energia elettrica dell'Enel S.p.a., predisposto da quest'ultima società con delibera del consiglio di amministrazione in data 16 luglio 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed allegato al presente decreto sotto la lettera *A)*.

Art. 2.

Modalità di cessione

1. Ai fini della cessione degli impianti, sono costituite tre società per azioni, in conformità al piano di cui all'art. 1. Alla cessione delle partecipazioni azionarie di dette società l'Enel provvede con offerta pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con entrambe tali modalità. La scelta tra dette procedure è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In ogni caso le modalità di cessione assicurano l'obbligo degli acquirenti al rispetto degli impegni contenuti nel piano di cui all'art. 1.

Roma, 4 agosto 1999

Il Presidente: D'ALEMA

LETTERA *A)*

PIANO PER LE CESSIONI DEGLI IMPIANTI ENEL

Premessa.

Il decreto di riassetto del settore elettrico n. 79/99, al comma 1 dell'art. 8, prevede che, a partire dal 2003, nessun soggetto possa produrre o importare più del 50% dell'energia elettrica totale prodotta e importata in Italia. A tale scopo, entro la fine del 2002 Enel dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.

La cessione dovrà avvenire rispettando gli obiettivi indicati nella stessa norma, ovvero:

consentire adeguate condizioni di mercato;

assicurare la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti ed alle ricadute occupazionali;

tenere conto delle esigenze di sviluppo, innovazione, ricerca ed internazionalizzazione di Enel.

Il Ministro dell'industria, nel tradurre tali obiettivi in criteri per la dismissione, ha fatto pervenire ad Enel delle linee guida che prevedono che i nuovi produttori, per concorrere efficacemente, dovranno disporre di un parco impianti caratterizzato da una capacità produttiva di dimensioni sufficienti a garantire:

economicità ed efficienza della produzione;

autonomia nella gestione dell'offerta in termini di riserva e di programmi di manutenzione degli impianti.

Quindi gli impianti da cedere dovranno essere aggregati in un limitato numero di blocchi di sufficiente consistenza per potenza installata e numero di impianti.

Nelle linee guida è anche indicato che le dismissioni dovranno riguardare:

un mix di impianti di base e di punta tale da consentire di concorrere in ogni fase della domanda;

un mix diversificato di fonti di energia primaria;

alcuni impianti obsoleti in modo da attivare investimenti per l'incremento dell'efficienza e l'economicità della gestione, in particolare nelle aree del Mezzogiorno;

un'adeguata articolazione geografica, in modo da garantire una pluralità dell'offerta nelle diverse aree del territorio nazionale, impedendo che possano crearsi monopoli locali.

Le linee guida prevedono inoltre che le offerte di acquisto includano piani industriali vincolanti, che specifichino:

il periodo minimo per il quale verrà garantito il mantenimento dell'attività di produzione nei siti interessati;

le modalità di gestione della continuità occupazionale;

i programmi di investimento.

Caratteristiche del piano e criteri seguiti.

Sulla base delle indicazioni ricevute, Enel ha elaborato un piano che prevede l'accorpamento degli impianti da cedere in *tre società.* Ciò assicura al contempo:

al mercato elettrico della generazione, la presenza di una pluralità di operatori e quindi un adeguato livello di concorrenza;

a ciascuna società, la massa critica per competere con economicità ed efficienza.

Il parco di generazione individuato per la cessione è di circa 15.100 MW, cosi articolato:

società A: 7.000 MW;

società B: 5.500 MW;

società C: 2.600 MW.

In generale, pur considerando le specificità derivanti dalle diverse dimensioni, il parco impianti delle tre società presenta una composizione sostanzialmente simile a quello che rimarrà in Enel, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecnologiche, che per il mix di combustibili utilizzabili e la dislocazione geografica.

Il dettaglio di tutti gli impianti e delle risorse umane che verranno conferite ad ogni società è riportato in allegato.

Nel seguito sono descritti i principali criteri seguiti nella definizione degli impianti da trasferire a ciascuna delle tre società, con particolare riferimento al *mix tecnologico,* all'*articolazione geografica* ed all'attribuzione del *personale.*

Mix tecnologico.

Dopo le trasformazioni a ciclo combinato di tutti gli impianti termici convertibili, il parco in cessione sarà caratterizzato, in termini di potenza installata, dal *70% di impianti di base* (1), costituiti da:

impianti termici base-load;

impianti termici convertiti a ciclo combinato (CCGT);

impianti idroelettrici fluenti,

e dal *30% di impianti mid-merit* (2), ovvero:

impianti termici destinati alla modulazione giomaliera del carico;

impianti idroelettrici di modulazione giornaliera e stagionale (impianti a bacino e a serbatoio);

impianti termici di punta (turbogas).

Tale bilanciamento tra impianti di base e mid-merit risponde all'esigenza di costituire un parco efficiente in grado di coprire efficacemente l'intera curva della domanda.

Poiché la trasformazione a ciclo combinato risulta largamente conveniente dal punto di vista economico per tutti gli impianti convertibili, si ipotizza che essa verrà effettuata dagli acquirenti in tutti i casi tecnicamente possibili (3). In tal modo si otterrà un mercato effettivamente competitivo in grado di minimizzare il costo dell'energia prodotta dal sistema.

Secondo le stime effettuate, grazie anche alla prevalenza di impianti di base o convertibili fra quelli ceduti, la quota di produzione Enel al 2003 dovrebbe ridursi a meno del 40%, superando quindi in misura rilevante gli obiettivi definiti dal decreto legislativo n. 79/1999 (produzione consentita ad un singolo operatore inferiore al 50% del mercato).

In generale, al diminuire della dimensione della società è necessario che si aumenti la quota di impianti di base, in modo da garantire ritorni economici elevati, lasciando agli operatori maggiori l'onere della copertura del carico massimo e della riserva. È stato quindi ritenuto opportuno assegnare:

alle due società di maggiori dimensioni un mix di impianti di base (o convertibili a ciclo combinato) e di impianti mid-merit;

alla società più piccola una percentuale minima di capacità di mid-merit in quanto, dato il numero di impianti ridotto e le conversioni previste (2.400 MW su 3 siti, sul totale di 2.600 MW), è necessario che gli impianti di volta in volta in esercizio funzionino per un numero molto elevato di ore all'anno, assicurando cosi alla società flussi di cassa più stabili e prevedibili.

In dettaglio, dopo le trasformazioni, per le tre società si arriverà a un mix sul parco totale di:

società A: 61% base, 39% mid-merit;

società B: 69% base, 31% mid-merit;

società C: 99% base, 1% mid-merit.

L'obiettivo di costituire una pluralità di operatori con la cessione complessiva di 15.000 MW di potenza, d'altra parte, ha determinato la necessità di mantenere in Enel la maggior parte dei grandi impianti mid-merit, a basso rendimento, non trasformabili a ciclo combinato. Tali impianti, la cui potenza totale installata supera la metà di quella del residuo parco termico di Enel, contribuiranno a garantire il servizio di riserva statica e dinamica necessario alla sicurezza e funzionalità del sistema nazionale.

---

(1) Per impianti di base si intendono le centrali di generazione che, coprendo la parte bassa della curva di carico, operano per un numero di ore molto elevato all'anno (7-8.000 ore). Nel piano sono stati convenzionalmente definiti come impianti di base *gli impianti termici ad elevato rendimento* (con un costo variabile non superiore ad un impianto a ciclo combinato di nuova realizzzzione) e *gli impianti idroelettrici ad acqua fluente.*

(2) Per impianti mid-merit si intendono le centrali di generazione destinate a modulare il carico che operano per un numero limitato di ore all'anno, vale a dire gli *impianti termici a rendimento inferiore* (aventi costi variabili maggiori degli impianti a ciclo combinato di nuova realizzazione) e *gli impianti idroelettrici di bacino/serbatoio/pompaggio.*

(3) L'elenco degli impianti convertibili è riportato in allegato insieme ad un'ipotesi di programma di trasformazione, con relativi investimenti, ed allo stato delle procedure autorizzative necessarie per la trasformazione.

Alle tre società è stato assicurato un adeguato livello di *diversificazione delle fonti di energia primaria,* tale da consentire un'elevata flessibilità nell'approvvigionamento e nell'utilizzo di combustibili. In particolare, al completamento delle trasformazioni, si avrà il seguente mix di fonti:

MIX FONTI DI ENERGIA (% potenza totale installata)

	Olio/Carbone	Olio/Gas	Gas	Acqua
Società A	8%	30%	52%	10%
Società B	10%	11%	61%	18%
Società C	19%	0%	79%	2%

La scelta di cedere una quota prevalente di impianti termici risponde all'esigenza di:

favorire una reale concorrenza fra tutti gli operatori sul mercato libero, fornito prevalentemente da impianti termici (dato l'elevato numero di ore di loro funzionamento);

consentire alle nuove società di partecipare alla definizione dei prezzi dell'energia nel nuovo mercato obbligatorio («pool»).

Fra gli *impianti termici,* in particolare, sono stati scelti in prevalenza quelli capaci, dopo la trasformazione a CCGT, di offrire un'elevata quota di produzione di energia a costi competitivi e con le migliori tecnologie esistenti.

La scelta degli *impianti idroelettrici* da cedere ha privilegiato impianti modulabili (bacino o serbatoio), per assicurare alle società la possibilità di competere anche sulla fornitura dei servizi di regolazione e modulazione dell'offerta. Inoltre tutti gli impianti idroelettrici selezionati sono raggruppati in nuclei autonomi per quanto riguarda l'esercizio e la conduzione, evitando così che i nuclei scelti debbano essere teleguidati da altri impianti non appartenenti alla medesima società.

Oltre agli impianti compresi nel presente piano di dismissioni, indipendentemente dagli obblighi di legge, Enel intende cedere, nell'ambito di società a partecipazione congiunta con enti locali, propri impianti idroelettrici situati nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Questi impianti non sono inclusi nel piano di dismissioni data l'intenzione di Enel di mantenere una partecipazione significativa, almeno nei primi anni, nelle relative società in via di costituzione.

Con la cessione di tali impianti, la cui potenza complessiva e di circa 3.000 MW, e di quelli inclusi nel piano, la produzione idroelettrica di Enel a regime sarà pari a 23 TWh, con una riduzione del 33% rispetto ai 34,4 TWh attuali.

Articolazione geografica.

I criteri seguiti nell'articolazione geografica degli impianti assegnati alle tre società sono stati:

assicurare una pluralità di produttori in ciascuna area geografica, per evitare possibili situazioni di monopolio locale;

evitare di disperdere sul territorio, in misura inutilmente marcata, i siti delle nuove società, facilitando quindi la loro conduzione futura e minimizzando la necessità di mobilità territoriale del personale conferito alle singole società.

In sintesi, a regime, la situazione nelle varie regioni si presenterebbe come nella seguente tabella.

DISLOCAZIONE TERRITORIALE IMPIANTI DI PRODUZIONE PERIMETRO ATTUALE ENEL DOPO LE DISMISSIONI E TRASFORMAZIONI (MW a regime)

	Società A	Società B	Società C	Enel
Piemonte e Liguria	800	—	1.443	5.674
Lombardia	3.234	2.400	—	2.649
Triveneto	293	1.102	—	6.695
Emilia-Romagna	660	—	—	2.592
Toscana, Marche e Umbria . . .	—	530	—	3.024
Lazio, Abruzzo e Molise	—	—	1.200	7.295
Campania, Puglia e Calabria . .	1.296	484	400	6.760
Sicilia	1.194	168	—	2.768
Sardegna	—	880	—	1.249

La tabella evidenzia come, anche in seguito alle cessioni, la generazione Enel manterrà una presenza uniforme su tutto il territorio nazionale, facendosi tra l'altro carico in misura prevalente della produzione nelle aree meno competitive.

Personale.

Le nuove società dovranno disporre fin dall'avvio della loro attività di tutte le risorse tecniche e di supporto necessarie a garantire piena indipendenza ed efficacia operativa, valorizzando al contempo anche nel nuovo contesto la competenza e l'esperienza di esercizio accumulata in Enel.

In particolare, si prevede di trasferire alle società da cedere:

tutto il personale diretto delle centrali interessate (complessivamente ca. 4.300 risorse);

una quota parte del personale di staff necessario alla totale autonomia delle strutture, sin dalla fase di avvio (ca. 800 risorse attualmente in forza alle direzioni territoriali).

Alle risorse trasferite saranno applicate le medesime caratteristiche contrattuali previste per i dipendenti Enel.

Impegni assunti dagli acquirenti.

Alle tre società saranno conferiti gli impianti di generazione da cedere, il personale relativo, nonché le adeguate risorse finanziarie in forma di capitale proprio e debito, finalizzate ad ottimizzarne la struttura patrimoniale e a minimizzarne il costo del capitale.

Inoltre, per ogni società sarà predisposto un piano industriale contenente indicazioni in merito a:

piani di trasformazione a ciclo combinato degli impianti convertibili;

garanzie di fornitura dei combustibili necessari alla conduzione;

struttura patrimoniale ottimale;

caratteristiche di tutti i contratti stipulati e degli accordi necessari alla valorizzazione dei flussi di cassa (es. eventuali contratti con l'acquirente unico).

In proposito, come disposto dal decreto legislativo n. 79/1999 e coerentemente con quanto indicato nelle linee guida del Ministro dell'industria, gli acquirenti dovranno specificare nelle offerte di acquisto i propri impegni in merito a:

trasformazioni a ciclo combinato di tutti gli impianti indicati come convertibili, con indicazioni su tempistiche e piani di investimento previsti;

garanzie sui livelli occupazionali per il personale coinvolto;

periodo minimo di mantenimento dell'attività di produzione di energia elettrica nei siti. Inoltre, gli acquirenti saranno chiamati al rispetto di tutti gli impegni contrattuali direttamente o indirettamente pertinenti alle società al momento della cessione.

Conclusioni.

Enel ritiene che il presente piano risponda pienamente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 79/1999 ed alle linee guida ricevute dal Ministro dell'industria, che le cessioni previste garantiranno una reale concorrenza sul mercato della generazione e che le società cedute saranno organizzate e potranno sostenersi e svilupparsi in maniera tale da soddisfare adeguatamente, insieme all'Enel ed agli altri operatori italiani, le necessità di fornitura di energia elettrica del Paese presenti e future.

ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEL PARCO IMPIANTI, PROGRAMMA DI CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI E PERSONALE DA CONFERIRE ALLE SOCIETÀ DA CEDERE

Società A

Caratteristiche del parco

Tipologia di impianti ceduti (1999)	MW idro	MW termo	MW totali
Impianti di base	137	580	717
Impianti di mid-merit	629	5.662	6.291
Totale impianti ceduti	766	6.242	7.008

Evoluzione impianti ceduti (2008)	MW idro	MW termo	MW totali
Impianti di base	137	580	717
Impianti convertiti in CCGT		3.860	3.860
Impianti di mid-merit	629	2.271	2.900
Totale impianti	766	6.711	7.477

Quota impianti di base vs. mid-merit a regime (2008)	MW idro	MW termo	MW totali
Impianti di base	18%	66%	61%
Impianti di mid-merit	82%	34%	39%
Totale	100%	100%	100%

% mix fonti di energia a regime (su MW totali al 2008)	MW idro	MW termo	MW totali
Carbone/gas		9%	8%
Olio combustibile/gas		34%	30%
Gas		58%	52%
Acqua	100%		10%

Dettaglio impianti termici ceduti (1999)	MW base	MW mid-merit	MW totali
San Filippo Del Mela (Messina)	580	614	1.194
Brindisi Nord (Brindisi)		1.181	1.181
Chivasso (Torino)		376	376
Piacenza (Piacenza)		624	624
Sermide (Mantova)		1.210	1.210
Turbigo (Milano)		1.657	1.657
Totale	580	5.662	6.242

Dettaglio impianti termici a regime (2008)	MW base	MW mid-merit	MW totali
San Filippo Del Mela (Messina)	580	614	1.194
Brindisi Nord (Brindisi)	1.200		1.200
Chivasso (Torino)	800		800
Piacenza (Piacenza)	660		660
Sermide (Mantova)	1.200		1.200
Turbigo (Milano)	0	1.657	1.657
Totale	4.440	2.271	6.711

Dettaglio impianti idrici ceduti (1999)	MW base	MW mid-merit	MW totali
Nucleo di Mese (Sondrio)	24	353	377
fluente	24		24
bacino		276	276
serbatoio		77	77
Nucleo di Udine (Udine)	72	221	293
fluente	72		72
bacino		166	166
serbatoio		55	55
Nucleo di Tusciano (Salerno)	41	55	96
fluente	41		41
bacino		55	55
serbatoio			0
Totale idroelettrico	137	629	766
fluente	137		137
bacino		497	497
serbatoio		132	132

Ipotesi di programma trasformazione a CCGT	MW	Avvio-completamento lavori	Investimenti previsti M.di	Stato procedura autorizzativa
San Filippo Del Mela (Messina)	-	-	-	-
Brindisi Nord (Brindisi)	1.200	2003-2007	640	Da avviare
Chivasso (Torino)	800	2002-2004	400	Avviata 12/94
Piacenza (Piacenza)	660	2001-2004	365	Avviata 12/98
Sermide (Mantova)	1.200	2000-2003	605	Avviata 8/98
Turbigo (Milano)	-	-	-	-

Personale impianti termici (1999)	Di centrale	Di staff attribuito	Totale
San Filippo Del Mela (Messina)	427	75	502
Brindisi Nord (Brindisi)	293	37	330
Chivasso (Torino)	126	19	145
Piacenza (Piacenza)	170	23	193
Sermide (Mantova)	274	38	312
Turbigo (Milano)	258	40	298
Totale	1.548	232	1.780

Personale impianti idrici (1999)	Di nucleo	Di staff attribuito	Totale
Mese (Sondrio)	133	34	167
Udine (Udine)	135	50	185
Tusciano (Salerno)	61	21	82
Totale	329	105	434

Società B
Caratteristiche del parco

Tipologia di impianti ceduti (1999)	MW idro	MW termo	MW totali
Impianti di base	57	580	637
Impianti di mid-merit	957	3.844	4.801
Totale impianti ceduti	**1.014**	**4.424**	**5.438**

Evoluzione impianti ceduti (2008)	MW idro	MW termo	MW totali
Impianti di base	57	580	637
Impianti convertiti in CCGT	0	3.200	3.200
Impianti di mid-merit	957	770	1.727
Totale impianti	**1.014**	**4.650**	**5.664**

Quota impianti di base vs. mid-merit a regime (2008)	MW idro	MW termo	MW totali
Impianti di base	6%	83%	69%
Impianti di mid-merit	94%	17%	31%
Totale	100%	100%	100%

% mix fonti di energia a regime (su MW totali al 2008)	MW idro	MW termo	MW totali
Carbone/gas		13%	10%
Olio combustibile/gas		13%	11%
Gas		74%	61%
Acqua	100%		18%

Dettaglio impianti termici ceduti (1999)	MW base	MW mid-merit	MW totali
Monfalcone (Gorizia)	0	921	921
Ostiglia (Mantova)	0	1.251	1.251
Fiume Santo (Sassari)	580	300	880
Tavazzano (Lodi)	0	1.204	1.204
Trapani (Trapani)	0	168	168
Totale	**580**	**3.844**	**4.424**

Dettaglio impianti termici a regime (2008)	MW base	MW mid-merit	MW totali
Monfalcone (Gorizia)	800	302	1.102
Ostiglia (Mantova)	1.200	0	1.200
Fiume Santo (Sassari)	580	300	880
Tavazzano (Lodi)	1.200	0	1.200
Trapani (Trapani)	0	168	168
Totale	**3.780**	**770**	**4.650**

Dettaglio impianti idrici ceduti (1999)	MW base	MW mid-merit	MW totali
Nucleo di Terni (Terni)	**37**	**493**	**530**
fluente	37		37
bacino		359	359
serbatoio		134	134
Nucleo di Cotronei (Catanzaro)	**0**	**369**	**369**
fluente			0
bacino		240	240
serbatoio		129	129
Nucleo di Catanzaro (Catanzaro)	**20**	**95**	**115**
fluente	20		20
bacino		20	20
serbatoio		75	75
Totale idroelettrico	**57**	**957**	**1.014**
fluente	57		57
bacino		619	619
serbatoio		338	338

Ipotesi di programma trasformazione a CCGT	MW	Avvio-completamento lavori	Investimenti previsti M.di	Stato procedura autorizzativa
Monfalcone (Gorizia)	800	2002-2005	450	Da avviare
Ostiglia (Mantova)	1.200	2000-2003	605	Avviata 8/98
Fiume Santo (Sassari)	-	-	-	-
Tavazzano (Lodi)	1.200	2001-2004	610	Da avviare
Trapani (Trapani)	-	-	-	-

Personale impianti termici (1999)	Di centrale	Di staff attribuito	Totale
Monfalcone (Gorizia)	270	33	303
Ostiglia (Mantova)	248	34	282
Fiume Santo (Sassari)	349	78	427
Tavazzano (Lodi)	278	43	321
Trapani (Trapani)	5	1	6
Totale	**1.150**	**189**	**1.339**

Personale impianti idrici (1999)	Di nucleo	Di staff attribuito	Totale
Terni (Terni)	136	35	171
Cotronei (Catanzaro)	104	36	140
Catanzaro (Catanzaro)	53	18	71
Totale	**293**	**89**	**382**

Società C
Caratteristiche del parco

Tipologia di impianti ceduti (1999)	**MW idro**	**MW termo**	**MW totali**
Impianti di base	27	580	607
Impianti di mid-merit	36	1.968	2.004
Totale impianti ceduti	**63**	**2.548**	**2.611**

Evoluzione impianti ceduti (2008)	**MW idro**	**MW termo**	**MW totali**
Impianti di base	27	580	607
Impianti convertiti in CCGT		2.400	2.400
Impianti di mid-merit	36	0	36
Totale impianti	**63**	**2.980**	**3.043**

Quota impianti di base vs. mid-merit a regime (2008)	**MW idro**	**MW termo**	**MW totali**
Impianti di base	43%	100%	99%
Impianti di mid-merit	57%	0%	1%
Totale	**100%**	**100%**	**100%**

% mix fonti di energia a regime (su MW totali al 2008)	**MW idro**	**MW termo**	**MW totali**
Carbone/gas		19%	19%
Olio combustibile/gas		0%	0%
Gas		81%	79%
Acqua	100%		2%

Dettaglio impianti termici ceduti (1999)	**MW base**	**MW mid-merit**	**MW totali**
Napoli Levante (Napoli)		411	411
Torrevaldaliga Sud (Roma)		937	937
Vado Ligure (Savona)	580	620	1.200
Totale	**580**	**1.968**	**2.548**

Dettaglio impianti termici a regime (2008)	**MW base**	**MW mid-merit**	**MW totali**
Napoli Levante (Napoli)	400		400
Torrevaldaliga Sud (Roma)	1.200		1.200
Vado Ligure (Savona)	1.380		1.380
Totale	**2.980**	**0**	**2.980**

Dettaglio impianti idrici ceduti (1999)	**MW base**	**MW mid-merit**	**MW totali**
Nucleo di Genova (Genova)	**27**	**36**	**63**
fluente	27		27
bacino		23	23
serbatoio		13	13

Ipotesi di programma trasformazione a CCGT	MW	Avvio-completamento lavori	Investimenti previsti M.di	Stato procedura autorizzativa
Napoli Levante (Napoli)	400	2003-2007	328	Da avviare
Torrevaldaliga Sud (Roma)	1.200	2002-2005	610	Da avviare
Vado Ligure (Savona)	800	2001-2004	495	Da avviare

Personale impianti termici (1999)	Di centrale	Di staff attribuito	Totale
Napoli Levante (Napoli)	194	84	278
Torrevaldaliga Sud (Roma)	268	56	324
Vado Ligure (Savona)	377	42	419
Totale	839	182	1.021

Personale impianti idrici (1999)	Di nucleo	Di staff attribuito	Totale
Genova (Genova)	71	30	101

99A7561

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Agropoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che, nell'individuare nel direttore generale, regionale o compartimentale la competenza in materia, riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 102/N del 13 luglio 1999, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Agropoli ha comunicato l'irregolare funzionamento di detto ufficio per il giorno 13 luglio 1999, a seguito della disattivazione del servizio telematico posta in essere dai tecnici incaricati per il trasferimento della rete di trasmissione all'istituendo ufficio delle entrate di Agropoli;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Agropoli per il giorno 13 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Napoli, 19 luglio 1999

Il direttore regionale f.f.: PALMIERI

99A7346

DECRETO 2 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 31 luglio 1999 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo nel giorno 31 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 2 agosto 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A7347

DECRETO 25 agosto 1999.

Estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta, anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7-*bis,* comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i

soggetti indicati nel titolo III del suddetto decreto n. 600 del 1973 che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse e che con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di attuazione;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 dello stesso articolo può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Tenuto conto che la predetta certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi;

Tenuto conto, altresì, che la predetta dichiarazione unica che ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse sostituisce quelle da presentare ai medesimi enti e casse;

Considerato che si ritiene opportuno dare attuazione alle disposizioni contenute nei citati articoli 7-*bis,* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) deve attestare anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti e casse di seguito elencati:

a) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (l.N.P.D.A.P.);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.).

2. I dati da indicare nella predetta certificazione unica saranno individuati con il decreto direttoriale di approvazione dello schema di certificazione (CUD).

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, la dichiarazione dei sostituti d'imposta è unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.).

2. I dati da indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta saranno individuati con il decreto di approvazione del modello 770.

Roma, 25 agosto 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il direttore generale
della previdenza e assistenza sociale
DADDI

99A7557

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 agosto 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1993, relativamente alla quattordicesima cedola, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° marzo 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100238/275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 8.670.000.000.000 (pari ad euro 4.477.673.520,00);

Visto, in particolare l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° settembre 1999 e scadenza l° marzo 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° settembre 1999, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° marzo 1993/2000 (codice titolo

36629) relativamente alla quattordicesima cedola, di scadenza 1° marzo 2000, è determinato nella misura del 1,95%.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 169.064.705.680 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1999

p. *Il direttore generale:* ULISSI

99A7394

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente S. Michele di Casal Martino» al fine dell'imbottigliamento e della vendita, in comune di Celano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 marzo 1999 con la quale la ditta Jacoboni Marcello, con sede in Celano (L'Aquila), via Casal Martino, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente S. Michele di Casal Martino» che sgorga da un pozzo profondo 48 metri denominato «Nettuno Uno» nell'ambito del permesso di ricerca sito in località Casal Martino del comune di Celano (L'Aquila), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Sorgente S. Michele di Casal Martino» che sgorga da un pozzo profondo 48 metri denominato «Nettuno Uno» nell'ambito del permesso di ricerca sito in località Casal Martino del comune di Celano (L'Aquila).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici; indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A7351

DECRETO 5 agosto 1999.

Modificazioni e integrazioni alle tabelle delle equipollenze previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, recante: «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti

ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario, del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1997;

Considerato che l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento n. 484 del 1997 rimette ad un decreto del Ministro della sanità la definizione delle tabelle relative alle discipline equipollenti valevoli per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1998 con il quale sono state definite le tabelle delle discipline equipollenti, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1999 con il quale sono state disposte alcune modifiche ed integrazioni alle predette tabelle delle equipollenze, rinviando ad un successivo provvedimento per quanto concerne le modifiche e le integrazioni alla tabella dei servizi equipollenti della gastroenterologia;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998; sono modificate ed integrate, per quanto concerne i servizi equipollenti della disciplina di gastroenterologia, come segue:

TABELLA 7)

GASTROENTEROLOGIA

Servizi equipollenti

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

Fisiopatologia digestiva;

Malattie dell'apparato digerente;

Epatologia;

Endoscopia digestiva comprensiva di:

- diagnostica e chirurgia endoscopica;
- diagnostica chirurgica endoscopica;
- diagnostica strumentale e chirurgia endoscopica;
- endoscopia diagnostica e chirurgia endoscopica;
- endoscopia chirurgica;
- endoscopia;
- diagnostica e terapia endoscopica;
- endoscopia diagnostica e chirurgica;
- chirurgia endoscopica;
- endoscopia diagnostica ed operativa;
- endoscopia digestiva chirurgica;
- chirurgia ed endoscopia chirurgica;
- diagnostica e terapia chirurgica endoscopica digestiva.

2. L'equipollenza per i servizi di endoscopia digestiva di cui al comma 1 è limitata ad un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: BINDI

99A7558

DECRETO 17 agosto 1999.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1996 con il quale l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania in data 23 aprile 1999, intesa ad ottenere l'aturizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 23 febbraio 1996, il seguente sanitario:

Veroux dott. Pierfrancesco, dirigente medico di primo livello presso il centro trapianti di organo dell'azienda Policlinico di Catania.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A7538

DECRETO 17 agosto 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1998 con il quale l'azienda ospedaliera Ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano in data 8 gennaio 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene pancreas e fegato, da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 25 giugno 1998 il seguente sanitario.

Abdallah dott. Slim medico dirigente primo livello della divisione di chirurgia generale e dei trapianti addominali (Pizzamiglio II°) dell'Ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A7539

DECRETO 17 agosto 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1994 con il quale l'azienda ospedaliera di Padova è stata autorizzata ad espletare attività di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 14 luglio 1999,

intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999 concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994 i seguenti sanitari:

Baldan dott. Nicola, medico dirigente primo livello della clinica chirurgica generale IV dell'azienda ospedaliera di Padova.

Finco dott. Cristiano, medico dirigente primo livello della clinica chirurgica generale IV dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A7540

DECRETO 17 agosto 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1999 con il quale l'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano in data 15 giugno 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999 i seguenti sanitari:

Lazzaro dott. Fabio, medico dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Perrucchini dott. Giuseppe, medico dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A7541

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Riclassificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della specialità medicinale denominata «Actraphane HM», a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 42l», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale di A.I.C. n. A 21/1994 del 28 ottobre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1994, nonché il successivo decreto dirigenziale di variazione della titolarità dell'A.I.C., n. 421 del 10 luglio 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1995 con cui la specialità medicinale denominata ACTRAPHANE HM, a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante, nella forma farmaceutica e confezione 30/70 HM novolet 100 UI - 5 tubofiale 1,5 ml, A.I.C. n. 027563093, della società Novo Nordisk A/S con sede in Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 5 novembre 1998, con cui la Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, in qualità di rappresentante per l'Italia della società Novo Nordisk A/S, con sede in Bagsvaerd (Danimarca), ha chiesto l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale denominata ACTRAPHANE HM, nella forma farmaceutica e confezione suddette, allo stesso prezzo al pubblico di L. 29.000, I.V.A. compresa, della specialità Actraphane 30/70 HM Penfill 1,5 ml 100 UI/ml 5 tubofiale, A.I.C. n. 027563042, avente lo stesso principio attivo e medesimi dosaggio e forma farmaceutica;

Rilevato che la società Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo, pari a L. 29.000, I.V.A. compresa, della specialità Actraphane 30/70 HM Penfill 1,5 ml 100 UI/ml 5 tubofiale;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 dicembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale ACTRAPHANE HM, nella forma farmaceutica e confezione 30/70 HM novolet 5 tubofiale 1,5 ml 100 UI/ml, al prezzo al pubblico di L. 29.000, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ACTRAPHANE HM, a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante, nella forma farmaceutica e confezione 30/70 HM novolet 5 tubofiale 1,5 ml 100 UI, A.I.C. n. 027563093, della società Novo Nordisk A/S, con sede in Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, è classificata in classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 29.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 38

99A7348

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Protaphane HM», a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale di A.I.C. n. A888/1994 del 31 ottobre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1994, nonché il successivo decreto dirigenziale di variazione della titolarità dell'A.I.C., n. 421 del 10 luglio 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1995, con cui la specialità medicinale denominata PROTAPHANE HM, a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: 5 novolet tubofiale 1,5 ml 100 UI/ml A.I.C. n. 027561036 della società Novo Nordisk A/S, con sede in Bagsvaerd-Danimarca, rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 5 novembre 1998, con cui la Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a in qualità di rappresentante per l'Italia della società Novo Nordis A/S, con sede in Bagsvaerd-Danimarca chiede l'inserimento in classe *a)*, della specialità medicinale denominata PROTAPHANE HM, nella confezione suddetta, allo stesso prezzo al pubblico della specialità PROTAPHANE HM Penfill-1,5-100 UI/ml-5 tubofiale A.I.C. 027561024 avente lo stesso principio attivo, medesimo dosaggio e forma farmaceutica a L. 29.000 I.V.A. compresa;

Rilevato che la società Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo, in ragione di L. 29.000 I.V.A. compresa, della specialità PROTAPHANE HM Penfill-1,5-100 UI/ml-5 tubofiale;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 dicembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale PROTAPHANE HM, nella forma farmaceutica e confezione novolet 5 tubofiale 1,5 ml 100 UI/ml, al prezzo al pubblico di L. 29.000, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata PROTAPHANE HM, a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante, nella forma farmaceutica e confezione novolet 5 tubofiale 1,5 ml, 100 UI/ml, A.I.C. n. 027561036, della società Novo Nordisk A/S, con sede in Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, è classificata in classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 29.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente procedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 36

99A7349

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Actrapid HM», a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. l, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 42l», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e proceduto alla riclassificazione dei

medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale di A.I.C. n. A.23/1994 del 28 ottobre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1994, nonché il successivo decreto dirigenziale di variazione della titolarità dell'A.I.C. n. 421 del 10 luglio 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1995, con cui la specialità medicinale denominata ACTRAPID HM, a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante, nella forma farmaceutica e confezione novolet 100 UI 5 tubofiale 1,5 ml A.I.C. n. 027559032 della società Novo Nordisk A/S con sede in Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 5 novembre 1998, con cui la Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, in qualità di rappresentante per l'Italia della società Novo Nordisk A/S, con sede in Bagsvaerd (Danimarca) ha chiesto l'inserimento in classe *a)*, della specialità medicinale denominata ACTRAPID HM, nella forma farmaceutica e confezione suddette, allo stesso prezzo al pubblico di L. 29.000. I.V.A. compresa, della specialità ACTRAPID HM Penfill 1,5 ml - 5 tubofiale, A.I.C. n. 027559020, avente lo stesso principio attivo, e medesimi dosaggio e forma farmaceutica;

Rilevato che la società Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo, pari a L. 29.000 I.V.A. compresa, della specialità ACTRAPID HM Penfill-1.5 ml-5 tubofiale;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 dicembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale ACTRAPID HM, forma farmaceutica e confezione novolet 100 UI 5 tubofiale 1,5 ml al prezzo al pubblico di L. 29.000, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ACTRAPID HM, a base di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante, nella forma farmaceutica e confezione novolet 100 UI 5 tubofiale 1,5 ml, A.I.C. n. 027559032 della società Novo Nordisk A/S con sede in Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a. con sede in Roma, è classificata in classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 29.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 37

99A7350

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.», in Rende, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperative ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 giugno 1998 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.», con sede in Rende (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita in data 12 marzo 1980 con atto a rogito del notaio dott. Leucio Gisonna di Cosenza, omologato dal tribunale di Cosenza con decreto 26 marzo 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Bozzo Maurizio residente in Zumpano (Cosenza), via Vence n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7275

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Salvador Allende» - Società cooperativa a r.l., in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la comunicazione della direzione provinciale del lavoro di Foggia del 19 marzo 1996 dalla quale risulta che la società cooperativa agricola «Salvador Allende» - Società cooperativa a r.l., con sede in Orta Nova (Foggia), si è sottratta alla verifica ispettiva;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Salvador Allende» - Società cooperativa a r.l., con sede in Orta Nova (Foggia), costituita in data 7 marzo 1974, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Buonasorte di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 2 aprile 1974, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. De Martinis Pietro con studio in Foggia al viale G. Di Vittorio n. 148, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7274

DECRETO 2 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Valdifiastra» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1976 di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa agricola «Valdifiastra» a r.l.;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978 nonché i successivi decreti ministeriali di non accettazione dell'incarico, datati 1° ottobre 1979 e 9 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1995 di nomina della dott.ssa Paola Rossi a commissario liquidatore;

Vista la lettera datata 9 dicembre 1995, con la quale la dott.ssa Paola Rossi comunica di non accettare l'incarico conferitole con il succitato decreto;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Vista la nota, prot. n. 51/7 dell'11 novembre 1999, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divizione IV/7;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa agricola «Valdifiastra» a r.l., con sede in Macerata, costituita in data 25 ottobre 1949 con rogito del notaio dott. Ubaldo Seri Molini, iscritta presso il tribunale di Macerata al numero 834 del registro società, è, con decorrenza dalla data dal presente decreto, sciolta senza nomina di commissario liquidatore, essendo stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 2 agosto 1999

Il direttore: VELLETRI

99A7276

DECRETO 10 agosto 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola apistica Ferrera - Soc. coop. a r.l.», in Montalto Uffugo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 1999 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola apistica Ferrera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Nadia Mastroberardino ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 18 giugno 1999 con la quale il predetto commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Antonella Iuele, nata a Cosenza il 5 maggio 1974 ed ivi residente in Corso d'Italia n. 190, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola apistica Ferrera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 27 maggio 1999, in sostituzione della dott.ssa Nadia Mastroberardino che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 agosto 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7512

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 agosto 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti, atti a dare vino da tavola, della vendemmia 1999 per la campagna vitivinicola 1999/2000 per le regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune delle zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, limitatamente alle province di Rieti, Roma e Viterbo, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, limitatamente alle province di Rieti, Roma e Viterbo.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 agosto 1999

p. *Il direttore generale reggente:* POSSAGNO

99A7508

DECRETO 13 agosto 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti, atti a dare vino da tavola, della vendemmia 1999 per la campagna vitivinicola 1999/2000 per la regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola, vini a denominazione di origine controllata e vini base spumante;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Puglia, relativamente ai vitigni seguenti:

Aleatico;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Chardonnay;
Fiano;
Greco di Tufo;
Incrocio Manzoni;
Merlot;
Moscatello Selvatico;
Moscato B;
Pinot Bianco;
Pinot Nero;
Primitivo;
Riesling Italico;
Riesling Renano;
Sauvignon;
Semillon;
Sylvaner Verde;
Traminer Aromatico.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 agosto 1999

p. *Il direttore generale reggente:* POSSAGNO

99A7501

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, con il quale, tra l'altro, sono stati modificati gli ordinamenti degli studi delle scuole di specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia, gastroenterologia, medicina legale, neuropsichiatria infantile e patologia clinica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università,

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 11 novembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L' art. 230 relativo alla scuola di specializzazione in «Chirurgia generale I» è modificato nel senso che: nell'area E1: chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B - Chirurgia plastica.

Nell'area F2: chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B - Chirurgia plastica.

Art. 2.

L'art. 231 relativo alla scuola di specializzazione in «Chirurgia generale II» è modificato nel senso che:

nell'area E1: chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B - Chirurgia plastica;

nell'area F2: chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B - Chirurgia plastica.

Art. 3.

L'art. 234 relativo alla scuola di specializzazione in «Chirurgia plastica e ricostruttiva» è modificato nel senso che:

nell'area A) propedeutica generale della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, relativa agli obiettivi dopo la parola «trapianti» vanno aggiunte le parole «nonché della utilizzazione dei biomateriali»;

nell'area B) propedeutica clinica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F18X - Radiodiagnostica e radioterapia; F21X - Anestesia e rianimazione;

nell'area C) clinica complementare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16A - Ortopedia e traumatologia; F14X - Oculistica; M11E - Psicologia clinica;

nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica; F22A - Igiene generale ed applicata; F22B - Medicina legale.

Art. 4.

L'art. 238 relativo alla scuola di specializzazione in «Endocrinologia e malattie del ricambio» è modificato nel senso che:

Nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B - Biochimica clinica.

Art. 5.

L'art. 239 relativo alla scuola di specializzazione in «Gastroenterologia» è modificato nel senso che:

i punti 1 e 3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi gastroenterologia anziché gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

nell'are A) propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B - Biochimica clinica.

Art. 6.

L'art. 254 relativo alla scuola di specializzazione in «Neuropsichiatria infantile» è modificato nel senso che il secondo comma del punto 3 è soppresso.

Art. 7.

L'art. 259 relativo alla scuola di specializzazione in «Patologia clinica» è modificato nel senso che:

nell'area A) propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B - Biochimica clinica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 luglio 1999

Il rettore: COSSU

99A7277

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di «Operatore dei beni culturali»;

Visto il decreto rettorale 30 ottobre 1996, relativo alle modifiche dell'ordinamento del diploma universitario di «Operatore dei beni culturali»;

Rilevato che per mero errore materiale l'art. 5 - indirizzo informatico - secondo anno - area 3 del suddetto decreto è stato trascritto in maniera incompleta;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto medesimo;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 5 del decreto 30 ottobre 1996, relativo al diploma universitario di «Operatore dei beni culturali» della facoltà di lettere e filosofia, indirizzo informatico - secondo anno, nell'area 3 è inserita la seguente disciplina: «Tecniche di documentazione automatica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 luglio 1999

Il rettore: COSSU

99A7278

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Visto il decreto del M.U.R.S.T. del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione dell'art. 1, commi 90 e successivi, della legge n. 662/1996, sono stati individuati gli atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Visto il decreto del M.U.R.S.T. del 16 ottobre 1998, che, per l'avvio del processo di graduale separazione organica dell'Università «Federico II», ha istituito, per sdoppiamento i seguenti corsi di laurea:

1) facoltà di giurisprudenza: II corso di laurea in giurisprudenza;

2) facoltà di ingegneria: II corso di laurea in:

ingegneria civile;

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria meccanica;

3) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: secondo corso di laurea in scienze biologiche, con due articolazioni territoriali;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di giurisprudenza, in data 3 maggio 1999, con cui è stata deliberata l'attivazione, per sdoppiamento, del II corso di laurea in giurisprudenza, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

Visto il verbale del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in data 6 maggio 1999, con cui è stata deliberata l'attivazione, per sdoppiamento, del II corso di laurea in scienze biologiche, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

Visto il verbale del consiglio della facoltà di ingegneria, in data 18 giugno 1999, con cui è stata deliberata l'attivazione, per sdoppiamento, del II corso di laurea in ingegneria civile, del II corso di laurea in ingegneria meccanica e del II corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

Decreta:

Sono istituiti per sdoppiamento, con gli ordinamenti didattici già vigenti:

a) presso la facoltà di giurisprudenza, il II corso di laurea in giurisprudenza;

b) presso la facoltà di ingegneria, il II corso di laurea in ingegneria civile, il II corso di laurea in ingegneria meccanica e il II corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;

c) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il II corso di laurea in scienze biologiche;

L'allegato *C,* strutture per la didattica, allo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è modificato sostituendo:

1) per la facoltà di giurisprudenza, alla dizione «corso di laurea in giurisprudenza», la dizione «I corso di laurea in giurisprudenza» e «II corso di laurea in giurisprudenza»;

2) per la facoltà di ingegneria, alla dizione «corso di laurea in ingegneria civile», la dizione «I corso di laurea in ingegneria civile» e «II corso di laurea in ingegneria civile»; alla dizione «corso di laurea in ingegneria meccanica», la dizione «I corso di laurea in ingegneria meccanica» e «II corso di laurea in ingegneria meccanica»; alla dizione «corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni», la dizione «I corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni» e «II corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni»;

3) per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, alla dizione «corso di laurea in scienze biologiche», la dizione «I corso di laurea in scienze biologiche» e «II corso di laurea in scienze biologiche».

Napoli, 21 luglio 1999

Il rettore: TESSITORE

99A7352

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.1371-XV.J(1887) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Rocket n. 4 (d.f.: Martarello Razzo n. 4)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Toy Cracker Export Factory - Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19426-KV.J(1809) del 4 agosto 1999, i manufatti esplosivi denominati:

carica cava perforatrice carica D.P. 17 g RDX (acciaio);

carica cava perforatrice carica D.P. 17 g HMX (acciaio);

carica cava perforatrice carica D.P. 17 g RDX (zinco);

carica cava perforatrice carica D.P. 17 g HMX (zinco),

che la Italesplosivi S.p.a., con sede legale in Milano intende importare dalla Dynamit Nobel - Germania, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria - gruppo "A" dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0441, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5966-XV.J(1925) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «Palla art. 150», che la Pirotecnica Soldi S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5968-XV.J(1924) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «Palla art. 125», che la Pirotecnica Soldi S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5960-XV.J(1928) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «Uno art. 65», che la Pirotecnica Soldi S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5970-XV.J(1923) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «Palla art. 100», che la Pirotecnica Soldi S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5954-XV.J(1931) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «CR Stelle art. 30», che la Pirotecnica Soldi S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5962-XV.J(1927) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «Colpo art. 75», che la Pirotecnica Soldi S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5964-XV.J(1926) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «Palla art. 200», che la Pirotecnica Soldi S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5958-XV.J(1929) del 4 agosto 1999, il manufatto esplosivo denominato «Tiro art. 100F», che la Pirotecnica Soldi S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classifico nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16457-XV.J(1783) del 4 agosto 1999, i manufatti esplosivi, che la Italesplosivi S.p.a. con sede legale in Milano intende importare dalla Dynamit Nobel - Germania, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito indicato:

detonatore elettrico istantaneo Dynawell 0015 FD: terza categoria, con numero ONU 0456, 1.4S oppure 0255, 1.4B, a seconda del peso della confezione;

miccia detonante HNS CORD PT 250: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0065, 1.1D oppure 0349, 1.4S, a seconda del peso della confezione;

miccia detonante Hexacord T 150: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0065, 1.1D oppure 0349, 1.4S, a seconda del peso della confezione;

booster bidirezionale «BI-Directional Booster Z908»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0349, 1.4S;

booster bidirezionale «BI-Directional Booster Z909»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0349, 1.4S;

carica cava perforatrice «Carica D.P. 17 g HNS (acciaio)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Carica B.H. 22,7 g RDX (acciaio)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Carica B.H. 22,7 g HMX (acciaio)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Carica B.H. 22,7 g RDX (zinco)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Carica B.H. 22,7 g HMX (zinco)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Perforator G.P. 61 g RDX (acciaio)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Perforator G.P. 61 g HMX (acciaio)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Perforator G.P. 61 g HNS (acciaio)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Perforator G.P. 61 g RDX (zinco)»: seconda categoria - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S;

carica cava perforatrice «Perforator G.P. 61 g HMX (zinco)»: seconda categoria. - gruppo "B" con numero ONU 0441, 1.4S.

99A7395

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 settembre 1999

Dollaro USA	1,0662
Yen giapponese	116,16
Dracma greca	326,30
Corona danese	7,4348
Corona svedese	8,6990
Sterlina	0,66310
Corona norvegese	8,3210
Corona ceca	36,732
Lira cipriota	0,57884
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,66
Zloty polacco	4,2960
Tallero sloveno	196,5629
Franco svizzero	1,5991
Dollaro canadese	1,5878
Dollaro australiano	1,6558
Dollaro neozelandese	2,0484
Rand sudafricano	6,4612

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7613

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Prof. Giuseppe Pellegrini», in Milano

Con decreto ministeriale 21 luglio 1999, fatte salve le eventuali conseguenze derivanti dall'esito del procedimento penale conseguente alla impugnativa del testamento pubblico ricevuto in data 22 marzo 1995 dal dott. Stefano Venezia, notaio in Bresso, con atto n. 1 di repertorio degli atti di ultima volontà registrato in Milano il 4 maggio 1995 al n. 9535 serie 1/A, è riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Prof. Giuseppe Pellegrini», con sede in Milano, e sono approvate le relative norme di funzionamento ed organizzazione dettate nell'atto costitutivo della medesima».

99A7279

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di alcune società cooperative

Con decreto della direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro di Lecce n. 17 dell'8 giugno 1999 sono sciolte le sottoelencate società cooperative:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova impianti», con sede in Aradeo (Lecce), via Pozzi Dolci n. 29, costituita con atto a rogito del notaio Maria Stellacci di Lecce in data 21 gennaio 1997, repertorio n. 1746, tribunale di Lecce, registro società n. 99989/97, posizione B.U.S.C. n. 3447/277847;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro «Lo sviluppo artigianale», con sede in Scorrano, via Madonna della Luce (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Giovanna Pignatelli di Diso (Lecce) in data 30 gennaio 1986, repertorio n. 1702, tribunale di Lecce, registro società n. 9453, posizione B.U.S.C. n. 2494/220975;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro «Prometeo», con sede in San Cesario di Lecce (Lecce), via Unità d'Italia n. 11, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 17 gennaio 1991, repertorio n. 30419, tribunale di Lecce, registro società n. 14581, posizione B.U.S.C. n. 3066/252010;

4) Società cooperativa agricola «La rinascente», con sede in Racale (Lecce), via Fiumi Marina n. 48, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 27 ottobre 1980, repertorio n. 172021, tribunale di Lecce, registro società n. 5748, posizione B.U.S.C. n. 1769/181092;

5) Società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo di Giuliano», con sede in Giuliano fraz. di Castrignano del Capo (Lecce), via Corsica n. 22, costituita con atto a rogito del notaio Renzo Zuppelli di Presicce in data 10 luglio 1978, repertorio n. 25826, tribunale di Lecce, registro società n. 4811, posizione B.U.S.C. n. 1505/161788;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro «Impegno culturale», con sede in Lecce, via Sozy Carafa n. 15, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 14 giugno 1979, repertorio n. 166008, tribunale di Lecce, registro società n. 5168, posizione B.U.S.C. n. 1631/170152;

7) Società cooperativa agricola «Olivicola matinese», con sede in Matino (Lecce), via Corsica n. 28, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano (Lecce) in data 23 ottobre 1980, repertorio n. 78248, tribunale di Lecce, registro società n. 5673, posizione B.U.S.C. n. 1746/179895;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.Fil.», con sede in Racale (Lecce), via Europa, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano (Lecce) in data 27 maggio 1987, repertorio n. 107278, tribunale di Lecce, registro società n. 11085, posizione B.U.S.C. n. 2711/229599;

9) Società cooperativa mista «SER-COM», con sede in Casarano (Lecce), via A. Diaz n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Giorgio Cascione di Presicce in data 14 gennaio 1988, repertorio n. 51779, tribunale di Lecce, registro società n. 11920, posizione B.U.S.C. n. 2819/234288;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro «Rilevamento ed elaborazione», con sede in Melendugno (Lecce), via Rocà n. 21, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Buonerba di Lecce in data 27 luglio 1979, repertorio n. 79772, tribunale di Lecce, registro società n. 5177, posizione B.U.S.C. n. 1636/170550;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro «Salento 90», con sede in Tuglie (Lecce), piazza Garibaldi n. 39, costituita con atto a rogito del notaio Enrico Astuto di Lecce in data 20 aprile 1989, repertorio n. 19258 integr. n. 49548, tribunale di Lecce, registro società n. 13122, posizione B.U.S.C. n. 2955/242956;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro «Prima cooperativa elettrica lavoro e servizi S. Giuseppe», con sede in Copertino (Lecce), via C. Mariano n. 4, costituita con atto a rogito del notaio Gigi Falco di Lecce in data 17 gennaio 1983, repertorio n. 83318, tribunale di Lecce, registro società n. 6867, posizione B.U.S.C. n. 1984/196673;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro «Campeggio club salentino», con sede in Frigole (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 24 gennaio 1982, repertorio n. 178165, tribunale di Lecce, registro società n. 6529, posizione B.U.S.C. n. 1925/192727;

14) Società cooperativa agricola «Cantina sociale di Sannicola», con sede in Sannicola (Lecce), via Grassi, costituita a rogito del notaio Cesare Megha di Galatone in data 6 settembre 1960, repertorio n. 18062, tribunale di Lecce, registro società n. 2210, posizione B.U.S.C. n. 134/68532;

15) Società cooperativa agricola «Il Mezzogiorno», con sede in Racale (Lecce), via Trento n. 5, costituita a rogito del notaio Biagio Di Pietro di Campi Salentina in data 11 giugno 1963, repertorio n. 7127, tribunale di Lecce, registro società n. 2475, posizione B.U.S.C. n. 372/83999;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa del Salento», con sede in Lecce, via Vignes n. 2, costituita a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 25 maggio 1989, repertorio n. 217291, tribunale di Lecce, registro società n. 13066, posizione B.U.S.C. n. 2948/242491;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro «Sud Arredi», con sede in Copertino (Lecce), via Provinciale per Galatina zona industrale, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 30 aprile 1988, repertorio n. 19989, tribunale di Lecce, registro società n. 12121, posizione B.U.S.C. n. 2837/235229;

18) Società cooperativa agricola «La pugliese», con sede in Racale (Lecce), via Pelletterie n. 12, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Buonerba di Racale in data 1° giugno 1972, repertorio n. 56277, tribunale di Lecce, registro società n. 3096, posizione B.U.S.C. n. 903/121241;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro «Mimosa», con sede in San Cesario (Lecce), via Chieri n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 26 marzo 1993, repertorio n. 38516, tribunale di Lecce, registro società n. 16359, posizione B.U.S.C. n. 3209/263416;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro «Con.Coop. Sud.», con sede in Lecce, viale Japigia n. 2, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Rossi di Novoli (Lecce), in data 17 settembre 1996, repertorio n. 58267, tribunale di Lecce, registro società n. 347423/96, posizione B.U.S.C. n. 3394/275258;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro «Centro serigrafia», con sede in Lecce, viale Grassi n. 27, costituita con atto a rogito del notaio Biagio Di Pietro di Campi Salentina in data 15 maggio 1982, repertorio n. 71456, tribunale di Lecce, registro società n. 6578, posizione B.U.S.C. n. 1930/192976;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro «Gi.Dar. Costruzioni», con sede in Lecce, via Vecchia Frigole n. 37, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 3 gennaio 1992, repertorio n. 34570, tribunale di Lecce, registro società n. 15460, posizione B.U.S.C. n. 3139/258277;

23) Società cooperativa agricola «Ortofrutticola salentina», con sede in Botrugno (Lecce), via Tripoli n. 34, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 11 febbraio 1978, repertorio n. 119641, tribunale di Lecce, registro società n. 4678, posizione B.U.S.C. n. 1458/157537;

24) Società cooperativa agricola «La Vegliese», con sede in Veglie (Lecce), via Corsica n. 6, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 30 giugno 1981, repertorio n. 175382, tribunale di Lecce, registro società n. 6182, posizione B.U.S.C. n. 1896/190291;

25) Società cooperativa agricola «Agro-zootecnica Jonica», con sede in Matino (Lecce), via Roma n. 318, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Lecce in data 13 marzo 1987, repertorio n. 105452, tribunale di Lecce, registro società n. 10902, posizione B.U.S.C. n. 2670/227442;

26) Società cooperativa agricola «C.O.S. - Cooperativa ortofrutticoltori salentini», con sede in Racale (Lecce), via S. Pellico, costituita a rogito del notaio Egidio Ferrara di Racale in data 8 maggio 1987, repertorio n. 6989, tribunale di Lecce, registro società n. 11139, posizione B.U.S.C. n. 2868/237238;

27) Società cooperativa mista «Fiduciaria artigiani salentini», con sede in Racale (Lecce), via Pastrengo n. 3, costituita a rogito del notaio Giorgio Cascione di Presicce in data 3 novembre 1982, repertorio n. 21296, tribunale di Lecce, registro società n. 6784, posizione B.U.S.C. n. 1972/195724;

28) Società cooperativa agricola «Agricola ACLI - Cerfignano», con sede in Cerfignano, fraz. di S. Cesarea Terme (Lecce), via Regina Elena n. 40, costituita con atto a rogito del notaio Franco Bruno di Lecce in data 14 settembre 1974, repertorio n. 112380, tribunale di Lecce, registro società n. 3003, posizione B.U.S.C. n. 851/116079;

29) Società cooperativa agricola «Galatea», con sede in Galatone (Lecce), via Castromediano n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Fulvio Carnicelli di Muro Leccese in data 6 ottobre 1978, repertorio n. 3387, tribunale di Lecce, registro società n. 4894, posizione B.U.S.C. n. 1545/164269;

30) Società cooperativa agricola «La nuova ortofrutta», con sede in Monteroni, (Lecce), via Po n. 43, costituita con atto a rogito del notaio Marinella Costa di Lecce in data 17 gennaio 1980, repertorio n. 22999, tribunale di Lecce, registro società n. 5345, posizione B.U.S.C. n. 1675/173663;

31) Società cooperativa agricola «Torre 80», con sede in Copertino (Lecce), via N. Sauro n. 15, costituita con atto a rogito del notaio Luigi Maria Coppola di Copertino in data 9 ottobre 1980, repertorio n. 72393, tribunale di Lecce, registro società n. 5671, posizione B.U.S.C. n. 1751/182666;

32) Società cooperativa mista «Confcommercio fidi Lecce», con sede in Lecce, via Cicolella n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Alfredo Cillo di Lecce in data 28 dicembre 1989, repertorio n. 36633, tribunale di Lecce, registro società n. 13665, posizione B.U.S.C. n. 2995/246157;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Italia 90», con sede in Ruffano, (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Antonio Baldassarre di Ruffano in data 29 gennaio 1990, repertorio n. 31261, tribunale di Lecce, registro società n. 13695, posizione B.U.S.C. n. 2997/246389;

34) Società cooperativa mista «Futura», con sede in Ugento (Lecce), via Messapica n. 120, costituita a rogito del notaio Antonio Novelli di Galatone in data 8 gennaio 1991, repertorio n. 6282, tribunale di Lecce, registro società n. 14729, posizione B.U.S.C. n. 3138/258277;

35) Società cooperativa di Pesca «Pescivendoli otrantina», con sede in Racale (Lecce), Largo Monumento, costituita a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 24 agosto 1957, repertorio n. 17571, tribunale di Lecce, registro società n. 2050, posizione B.U.S.C. n. 21/58912;

36) Società cooperativa agricola «Aurora salentina», con sede in Lecce costituita con atto a rogito del notaio Luciano Bernardini di Vernole in data 27 settembre 1948, repertorio n. 24883, tribunale di Lecce, registro società n. 1614, posizione B.U.S.C. n. 350/33412;

37) Società cooperativa agricola «Ulivicoltori Cutrofiano», con sede in Cutrofiano (Lecce), Piazza Municipio c/o casa comunale, costituita con atto a rogito del notaio Donato Placì di Cutrofiano in data 26 marzo 1974, repertorio n. 51763, tribunale di Lecce, registro società n. 3827, posizione B.U.S.C. n. 1187/139853;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro «I.P.A.M. servizi», con sede in Otranto (Lecce), via Pioppi n. 14, costituita a rogito del notaio Alfredo Positano di Poggiardo in data 4 marzo 1994, repertorio n. 97007, tribunale di Lecce, registro società n. 17028, posizione B.U.S.C. n. 3270/267768;

39) Società cooperativa produzione e lavoro «Aldo Sabato», con sede in Taurisano (Lecce), piazza Castello n. 1, costituita a rogito del notaio Domenico Candela di Taurisano in data 14 dicembre 1981, repertorio n. 13479, tribunale di Lecce, registro società n. 6313, posizione B.U.S.C. n. 1870/188977;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro «Futuro e civiltà», con sede in Matino (Lecce), via Roma n. 215, costituita con atto a rogito del notaio Aromolo Italo di Casarano in data 23 marzo 1992, repertorio n. 150442, tribunale di Lecce, registro società n. 15551, posizione B.U.S.C. n. 3154/258996;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ra.Le.», con sede in Lecce, via Taranto n. 213, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 21 marzo 1989, repertorio n. 22909, tribunale di Lecce, registro società n. 12955, posizione B.U.S.C. n. 2938/241896;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro «Carminius», con sede in Carmiano (Lecce), via Roma n. 25, costituita con atto a rogito del notaio Giuseppe Salvi di Vernole in data 6 novembre 1990, repertorio n. 5853, tribunale di Lecce, registro società n. 14418, posizione B.U.S.C. n. 3056/251430;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro «Padre Pio e Giovanni XXIII», con sede in Leverano (Lecce), via Pantelleria n. 7, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 16 novembre 1988, repertorio n. 21334, tribunale di Lecce, registro società n. 12594, posizione B.U.S.C. n. 2892/238767;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro «Sud pubblicitaria», con sede in Cavallino (Lecce), via Di Vittorio n. 1, costituita con atto a rogito del notaio Aldo Perrone in data 27 gennaio 1988, repertorio n. 7579, tribunale di Lecce, registro società n. 11816, posizione B.U.S.C. n. 2803/233423;

45) Società cooperativa agricola «Il Ninfeo», con sede in Racale (Lecce), via gen. Basurto, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Novelli di Galatone in data 24 ottobre 1991, repertorio n. 9151, tribunale di Lecce, registro società n. 15293, posizione B.U.S.C. n. 3128/257487;

46) Società cooperativa mista «Avanti», con sede in Alezio (Lecce), via Malta, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano (Lecce), in data 19 luglio 1993, repertorio n. 162706, tribunale di Lecce, registro società n. 16594, posizione B.U.S.C. n. 3235/264899;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro «Antares», con sede in Parabita (Lecce), via Tancredi, costituita con atto a rogito del notaio Egidio Ferrara di Gallipoli in data 15 dicembre 1989, repertorio n. 21927, tribunale di Lecce, registro società n. 13644, posizione B.U.S.C. n. 2990/246009;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro «Omnia», con sede in Campi Salentina (Lecce), piazza Garibaldi n. 5, costituita con atto a rogito del notaio Paolo Anglana di Leverano n. 5, (Lecce), in data 9 maggio 1989, repertorio n. 105686, tribunale di Lecce, registro società n. 13083, posizione B.U.S.C. n. 2950/242493;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro «Nevianese», con sede in Neviano (Lecce), via IV Novembre n. 21, costituita con atto a rogito del notaio Alfredo Positano di Poggiardo in data 16 marzo 1987, repertorio n. 66805, tribunale di Lecce, registro società n. 10846, posizione B.U.S.C. n. 2662/237764;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro «I.S.E.T. - Impiantistica servizi elettronica telefonia», con sede in Lecce, via E. Fermi n. 22, costituita con atto a rogito del notaio Maria Stellacci di Lecce in data 14 maggio 1994, repertorio n. 30, tribunale di Lecce, registro società n. 17098, posizione B.U.S.C. n. 3286/268150;

51) Società cooperativa di produzione e lavoro «Seconda cooperativa S. Giuseppe», con sede in Copertino (Lecce), via C. Mariano n. 116, costituita con atto a rogito del notaio Aldo Gallo di Nardò in data 1° febbraio 1986, repertorio n. 31465, tribunale di Lecce, registro società n. 9524, posizione B.U.S.C. n. 3576/282553;

52) Società cooperativa di produzione e lavoro «Pronto intervento casa IPS», con sede in Lecce, via S. Pellico n. 18, costituita con atto a rogito del notaio Gigi Falco di Lecce in data 18 dicembre 1991, repertorio n. 95070, tribunale di Lecce, registro società n. 15321, posizione B.U.S.C. n. 3126/257235;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro «Lorenzo Lorè», con sede in Copertino (Lecce), via Corsica n. 39, costituita con atto a rogito del notaio Alfredo Positano di Poggiardo (Lecce), in data 6 gennaio 1982, repertorio n. 48502, tribunale di Lecce, registro società n. 6352, posizione B.U.S.C. n. 1873/189379;

54) Società cooperatva mista «Messtours», con sede in Nardò (Lecce), via De Pineto n. 74, costituita con atto a rogito del notaio Aldo Gallo di Nardò in data 7 dicembre 1987, repertorio n. 34026, tribunale di Lecce, registro società n. 11577, posizione B.U.S.C. n. 2758/231867;

55) Società cooperativa di consumo «Solemar», con sede in Lecce, strada provinciale per Torre Chianca c/o camping Solicara, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 11 maggio 1992, repertorio n. 235033, tribunale di Lecce, registro società n. 15642, posizione B.U.S.C. n. 3219/264675;

56) Società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo tra olivicultori San Brizio», con sede in Calimera (Lecce), via Circonvallazione Martano-Melendugno, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 26 settembre 1985, repertorio n. 185860, tribunale di Lecce, registro società n. 9092, posizione B.U.S.C. 2341/214931.

99A7280

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasformazione dell'educatorio «S. Anna» di Perugia

Con decreto ministeriale 10 giugno 1999, registrato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione in data 21 luglio 1999, con n. 36, l'educatorio «S. Anna» di Perugia viene escluso dalla tab. n. 4 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, e viene trasformato in fondazione con la denominazione di «Istituto di formazione culturale S. Anna» per il raggiungimento dei fini indicati nello statuto, annesso al sopra citato decreto ministeriale.

99A7518

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il seguente settore, da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore P02E - Economia degli intermediari finanziari.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare la domanda direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7542

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economica:

settore scientifico-disciplinare P01A - Economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A7559

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 51, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449, si

comunica che presso la facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università della Tuscia di Viterbo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico-disciplinare L03B - Archeologia classica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, attestante la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio, il settore scientifico-disciplinare di afferenza, la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare. L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alla proprie esigenze didattiche.

99A7560

COMUNE DI SASSOCORVARO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di Sassocorvaro (provincia di Pesaro e Urbino), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«2. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, come per l'anno 1998;

3. di confermare come unica detrazione sull'imposta, la quota di L. 200.000 prevista per la prima casa di abitazione (abitazione principale), così come disposto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

99A7571

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77